

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ai sensi del Dlgs 81/2008



DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro


- × ANTINCENDIO - EMERGENZE
- × ADDETTI — FIGURE DELLA SICUREZZA
- × DPI - DPC ←
- × LOCALI DI LAVORO - STRUTTURE
- × ATTREZZATURE — MACCHINE — IMPIANTI
- × FORMAZIONE — INFORMAZIONE — ADDESTRAMENTO
- × SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE
- × VALUTAZIONE DEI RISCHI — D.V.R.

LAV DOMESTICI (COLF, BADANTI,
BABYSITTER) >> ESCLUSI

ART. 21:

- × LAVORATORI AUT.
- × DITTE IND
- × IMPRESE FAMILIARI
- × ASSOCIAZIONI

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



ALCUNI TERMINI

DDL: DATORE DI LAVORO

RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (PUÒ ESSERE UN DIPENDENTE OPPURE UN CONSULENTE ESTERNO OPPURE LO STESSO DDL)

RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (NB NON È UN RESPONSABILE)

MC: MEDICO COMPETENTE

I LAVORATORI DEFINIZIONE

PERSONA CHE, **INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE**, SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO **PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE**, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE, **ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI**.

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO: IL **SOCIO LAVORATORE** DI COOPERATIVA O DI SOCIETÀ, ANCHE DI FATTO, CHE PRESTA LA SUA ATTIVITÀ PER CONTO DELLE SOCIETÀ E DELL'ENTE STESSO; L'**ASSOCIATO** IN PARTECIPAZIONE (...); IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI **TIROCINI** FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196, E DI CUI A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI PROMOSSE AL FINE DI REALIZZARE MOMENTI DI ALTERNANZA TRA STUDIO E LAVORO O DI AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI MEDIANTE LA CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO; L'**ALLIEVO** DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, IVI COMPRESSE LE APPARECCHIATURE FORNITE DI VIDEOTERMINALI LIMITATAMENTE AI PERIODI IN CUI L'ALLIEVO SIA EFFETTIVAMENTE APPLICATO ALLA STRUMENTAZIONI O AI LABORATORI IN QUESTIONE; I VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE; IL LAVORATORE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° DICEMBRE 1997, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;)

I LAVORATORI OBBLIGHI ART 20

- A) CONTRIBUIRE, INSIEME AL DATORE DI LAVORO, AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI, ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
- B) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAI DIRIGENTI E DAI PREPOSTI, AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE;
- C) UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO, LE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE, I MEZZI DI TRASPORTO, NONCHÉ I DISPOSITIVI DI SICUREZZA;
- D) UTILIZZARE IN MODO APPROPRIATO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- E) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI DI CUI ALLE LETTERE C) E D), NONCHÉ QUALSIASI EVENTUALE CONDIZIONE DI PERICOLO DI CUI VENGA A CONOSCENZA, ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE, IN CASO DI URGENZA, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E POSSIBILITÀ E FATTO SALVO L'OBBLIGO DI CUI ALLA LETTERA F) PER ELIMINARE O RIDURRE LE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE E INCOMBENTE, DANDONE NOTIZIA AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;
- F) NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO;
- G) NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA OVVERO CHE POSSONO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI LAVORATORI;
- H) PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO ORGANIZZATI DAL DATORE DI LAVORO;
- I) SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO O COMUNQUE DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE.

SANZIONI

DDL: SANZIONI FINO A 6400 EURO O ARRESTO (6 MESI)

DIRIGENTE: SANZIONI FINO A 4000 EURO O ARRESTO (4 MESI)

PREPOSTO: SANZIONI FINO A 1200 EURO O ARRESTO (3 MESI)

LAVORATORI: SANZIONI FINO A 600 EURO O ARRESTO (1 MESE)

VALUTAZIONE DEI RISCHI (INTRODUZIONE)

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

IN FORMULE

$$R = F \times M$$